

coincide con il perimetro societario del Gruppo comprendendo Equitalia SpA, Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud, Equitalia Giustizia e Equitalia Servizi.

Relativamente al trattamento dell'imponibile fiscale negativo (perdita fiscale) il contratto infragruppo di consolidato fiscale prevede che le perdite attribuite alle singole Società aderenti al consolidato saranno utilizzate a decurtazione dell'imponibile di Gruppo. La Consolidante corrisponderà alla Consolidata, in caso di effettivo utilizzo della perdita fiscale apportata al Gruppo, una remunerazione pari al risparmio d'imposta effettivamente conseguito dal Gruppo.

IRAP

Le Società del Gruppo Equitalia determinano il valore della produzione netta ai fini Irap applicando le disposizioni previste dall'art. 6 D. Lgs. 446/97 per gli Enti e le società finanziarie applicando le aliquote previste da ogni singola regione.

IVA

Ai fini IVA, l'articolo 38, comma 2, lettera b) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) ha modificato l'articolo 10, comma 1, n. 5, DPR n. 633 del 1972, comportando l'eliminazione dall'esenzione oggettiva delle "operazioni relative alla riscossione dei tributi" lasciando invariata quella riferita "alle operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito". L'eliminazione di tale comma comporta che il compenso spettante per l'attività di riscossione di tributi ed entrate patrimoniali sia da assoggettare ad IVA a decorrere dal 20/10/2012.

Controllo e vigilanza - misure di contenimento della spesa pubblica

Gli Agenti della riscossione, in quanto ricompresi tra le imprese finanziarie di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93 e s.m.i.), risultano assoggettabili alla vigilanza equivalente da parte del Ministero competente ai sensi dell'art. 114 del citato TUB.

Dal 2008 Eurostat ed ISTAT hanno classificato Equitalia e le sue Partecipate nel settore delle Amministrazioni Pubbliche in considerazione sia della natura pubblica dei soci Agenzia delle entrate e INPS, sia del tipo di attività svolta, che vede lo Stato e gli altri Enti pubblici quale principale acquirente dei servizi forniti dal Gruppo che svolgendo un'attività complementare a quella tipica di Governo, può essere considerato come incaricato di attività ausiliaria.

Pertanto il Gruppo Equitalia - sulla base delle norme classificatorie e definitorie del sistema statistico nazionale e comunitario SEC95 - è stato ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3

della legge 31 dicembre 2009, n.196 come confermato anche per il 2012 dall'inserimento delle Amministrazioni Centrali nell'apposito elenco pubblicato in G.U. Serie Generale n.227 del 28 settembre 2012.

Ne consegue l'assoggettamento di Equitalia e il suo Gruppo a diverse misure di contenimento della spesa previste dalla normativa in tema di finanza pubblica, che si sono affiancate alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

Infatti, tenuto conto di quanto previsto per le società non quotate a totale partecipazione pubblica dall'art. 61 del D.L. 112/08, e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare RGS n. 36 del 23/12/2008, le Società del Gruppo hanno rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa e hanno versato nei termini di legge tali importi sul capitolo n. 3492 di capo X del bilancio dello Stato individuato dalla Circolare RGS n. 10 del 13 febbraio 2009.

Anche il D.L. 78/10, convertito con la L. 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle amministrazioni e delle società ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte, anche per l'anno 2012, le misure di contenimento ivi previste. Nel mese di ottobre 2012 è stato effettuato dalla Holding, per conto del Gruppo, il versamento nell'apposita entrata del Bilancio dello Stato delle ulteriori somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto in parola.

Ulteriori disposizioni di limitazione della spesa pubblica sono state introdotte con il D.L. 98/11, come convertito dalla L. 111/11. Anche queste misure di contenimento, ove applicabili, sono state disposte da parte delle Società del Gruppo.

Da evidenziare anche il D.L. 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, che ha istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi, con i poteri di intervenire sui livelli di spesa delle pubbliche amministrazioni. Con la stessa norma sono state modificate alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A. ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

Con le medesime finalità è intervenuto il D.L. 83/2012, rubricato "Amministrazione aperta", che obbliga la pubblicazione, dal 1° gennaio 2013 a pena di inefficacia legale, degli elementi essenziali di ogni concessione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici in genere da parte di ogni pubblica amministrazione.

Da ultimo, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 135 del 7 agosto 2012, ha disposto nuove diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (*utilities companies*) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello.
- l'inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle pubbliche amministrazioni, nonché la loro riduzione obbligatoria del 15% dal 01/01/2015;
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- il trattamento economico dei dipendenti, comprensivo di quello accessorio, fino al 31 dicembre 2014, non potrà superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto che al massimo potrà ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010; per una maggiore informativa sul tema si rinvia allo specifico paragrafo.

Tutte le suddette misure di razionalizzazione della spesa, ove applicabili, sono state disposte da parte del Gruppo.

Infine, si rappresenta che Equitalia SpA e delle sue società partecipate sono controllate dalla Corte dei Conti. Il controllo della Corte svolto sulla gestione finanziaria "viene esercitato secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3 della L. 259/58".

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il D. Lgs. 231/07 - recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – ha incluso le Società che svolgono il servizio di riscossione tributi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio (art. 11, c. 1, lett. I, D. Lgs. 231/07).

Conseguentemente, tali società, in qualità di intermediari finanziari, sono tenute a rispettare gli obblighi di collaborazione attiva elencati nel citato decreto e di seguito riportati.

In particolare, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari riguardano:

- l'adeguata verifica della clientela;

- la conservazione e registrazione di rapporti e operazioni nell'Archivio;
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di informazione finanziaria);
- l'obbligo di adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, nonché misure di formazione dei dipendenti e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/07;
- la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i limiti previsti dalla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. In merito si segnala che il D.L. 201/11, convertito con L. 214/11 (Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.), ha introdotto l'obbligo di comunicazione delle suddette infrazioni anche all'Agenzia delle entrate, per l'attivazione dei conseguenti controlli di natura fiscale.

Con riguardo a tale ultimo punto, e più precisamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D. Lgs. 231/07, si evidenzia come la materia in questione sia stata oggetto di diversi interventi legislativi volti ad abbassare la soglia di trasferimento di denaro contante e dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Tale soglia, inizialmente fissata in 12.500 euro è stata abbassata con un primo intervento a 5.000 euro, successivamente a 2.500 euro e da ultimo, a 1.000 euro, per effetto del citato D.L. 201/11.

Si sottolinea, inoltre, che il D. Lgs. 151/09 che ha apportato disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 231/07, ha predisposto, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica per le operazioni non più collegate o frazionate ma "tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata" prevedendo, la possibilità per gli intermediari finanziari, di individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. Le modifiche apportate hanno stabilito che le limitazioni all'uso del contante devono riferirsi non più "all'operazione, anche frazionata" ma al valore "oggetto di trasferimento" ed "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati".

In tema di vigilanza e controlli, il c. 1 dell'art. 52 del D. Lgs. 231/07 prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, vigilino sulla corretta osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 231/07, effettuando senza ritardo le comunicazioni previste al successivo comma 2, relative alle infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, infine, che la Società Capogruppo ha provveduto con specifiche Direttive ad evidenziare alle Partecipate le intervenute modifiche alla normativa antiriciclaggio ai fini dei connessi adempimenti legislativi.

In particolare per quanto riguarda i mezzi di pagamento utilizzabili per il pagamento di cartelle di importo pari o superiore ai mille euro sono disponibili le modalità dei RAV accettabili presso

l'intero bancario, postale e tabaccai abilitati, e degli assegni circolari, oltre alle carte di debito e di credito utilizzabili tramite i POS fisici e virtuali nella modalità on-line.

Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010

La L. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa le Società del Gruppo sia in quanto "stazione appaltante", sia in qualità di "affidatarie" di "commesse pubbliche". La Capogruppo Equitalia SpA con proprie Direttive di Gruppo ha fornito alcune linee guida per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dalla citata legge.

In particolare, con Direttiva di Gruppo n. 46/2010 Equitalia SpA ha illustrato la serie di nuovi adempimenti che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunque originati da una commessa pubblica, devono essere attuati dalle Società del Gruppo. Con successiva Direttiva di Gruppo n. 48/2010, Equitalia SpA ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della nuova disciplina, alla luce delle modifiche apportate all'art. 3 della L. 136/10 dalla L. 217/10, ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 187/10" - in G.U.R.I. n. 295 del 18 dicembre 2010).

Da ultimo si segnala che l'AVCP, Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con propria determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Come noto il D. Lgs. 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano, recependo le relative convenzioni internazionali, un regime di responsabilità amministrativa - riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale a carico degli Enti per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi Enti, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, gestione e controllo degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e da parte di loro sottoposti. Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

A tal fine, a partire dal 2008, tutte le Società del Gruppo si sono dotate di:

- un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del D. Lgs. 231/01 per la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 300/00";
- un Codice Etico;
- un Organismo di Vigilanza.

L'obiettivo è assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. In particolare il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico per prevenire la commissione di detti reati, attraverso l'individuazione delle c.d. "aree a rischio" e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto;
- separazione delle funzioni, in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate.

Il Gruppo Equitalia a partire dal 2011, per migliorare l'adeguamento dell'intero Gruppo alla normativa di cui sopra, ha intrapreso opportune iniziative di manutenzione ed evoluzione di quanto già disposto. In particolare:

- è stato aggiornato il Modello Organizzativo D. Lgs. 231/01, tenuto conto dei nuovi reati introdotti dal legislatore;
- è stata definita la matrice contenente la mappatura delle aree a rischio con l'obiettivo di individuare le attività aziendali nel cui ambito possono, in via teorica, essere commessi reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. All'interno di tale matrice sono state inserite tutte le attività sensibili rilevate associate alle Strutture organizzative aziendali responsabili e ai reati potenzialmente realizzabili.

Per quanto riguarda Equitalia Giustizia ed Equitalia Servizi:

- sono stati definiti dei Protocolli specifici per singola Direzione/Unità Organizzativa, diretti a mitigare i rischi identificati in sede di mappatura delle aree a rischio reato, prevedendo attività di controllo e comportamenti delle risorse coinvolte nelle funzioni aziendali interessate;
- oltre ai Protocolli, sono stati inseriti i flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza, relativi alle informazioni ritenute necessarie e/o utili per lo svolgimento dell'attività di verifica da parte dell'Organismo stesso.

Per quanto riguarda gli Agenti della Riscossione:

- è attualmente in corso una fase progettuale di definizione univoca dei protocolli specifici, suddivisi per processo, con il coordinamento di Capogruppo.
- è attualmente in corso una fase di implementazione ed aggiornamento dei contenuti del modulo FAD (formazione a distanza) sul tema contenuto all'interno della piattaforma HR riguardante la predisposizione di un nuovo modulo formativo specifico, che illustra nel dettaglio gli strumenti predisposti all'interno delle varie società del Gruppo in tema di adempimenti di cui al D.Lgs 231/01.

Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008

Equitalia SpA ha attivato le procedure necessarie per assicurare l'adempimento agli obblighi prescritti dalle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, contenute nel D. Lgs. 81/08 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro). Si precisa che l'attività effettuata ha avuto come obiettivo diretto l'applicazione del D. Lgs 81/08 per la sede di Roma Via Grezar 14 a tutela di Equitalia SpA e di Equitalia Giustizia SpA, realtà societarie presenti nello stabile. Per le altre società del Gruppo vi è stata una sola attività di indirizzo, supporto normativo e successivo monitoraggio.

Una delle attività più rilevanti ed impegnative è stata quella della raccolta ed omogeneizzazione della parte documentale per l'aggiornamento costante del Documento Valutazione dei Rischi, Valutazione Rischi Interferenti, Piani di Emergenza, Piani di Sorveglianza Sanitaria, etc.

Per garantire l'incolumità del proprio personale e la sicurezza in genere delle proprie sedi e per fronteggiare con adeguate misure di sicurezza il fenomeno legato all'invio di buste e pacchi esplosivi, nelle Società del Gruppo è stata prolungata l'applicazione della procedura di gestione di tutta la corrispondenza in arrivo con l'utilizzo di apparecchiature radioscopiche per l'individuazione di eventuali plichi sospetti e potenzialmente pericolosi. A tal proposito nel mese di novembre sono stati effettuati corsi interni per l'aggiornamento degli operatori preposti al servizio.

Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003

Entro il 31 marzo 2012 la Capogruppo ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza al fine di assicurare un puntuale presidio dei rischi aziendali sebbene le modifiche apportate dall'art. 45 del D.L. 5/2012 avessero fatto venir meno l'obbligo

di redazione del suddetto documento. A seguito della riorganizzazione che nel 2013 interesserà la Capogruppo si sta provvedendo ad una nuova mappatura delle strutture e dei processi aziendali, allo scopo di garantire l'aderenza alle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali

Con riferimento al Provvedimento del 7 ottobre 2009, relativo al trattamento dei dati personali effettuato a fini di riscossione a mezzo ruolo ed in particolare alla prescrizione di cui al punto 8 lett. b), la Capogruppo con nota del 26.06.2012 prot. n. 2012/6877 e del 30.07.2012 prot. n. 8101 ha chiesto la proroga della prescrizione al 30.06.2013, proroga concessa dal Garante con Provvedimento del 12 luglio 2012.

Dirigente preposto

L'art. 154 bis del D. Lgs. 58/98 (nel seguito "TUF"), introdotto dall'art. 14 della L. 262/05, ha disciplinato la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari prevedendo un articolato sistema di competenze e responsabilità riferibili al ruolo in questione.

L'art. 119 del TUF precisa che le disposizioni in questione si applicano "salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)".

L'Assonime (Circ. 12/2006) ha chiarito che la disciplina in esame "è obbligatoria per le sole società con azioni quotate". Successivamente l'ABI (Circ. n. 13 del 2007), pur evidenziando il dubbio che l'art. 154-bis possa trovare applicazione generalizzata, ha ritenuto che "la tesi dell'applicabilità della normativa de qua alle sole società quotate sia, allo stato, da preferirsi".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali ha richiesto l'applicazione di un regime analogo a quello previsto dalla L. 262/05 anche alle società pubbliche da questo direttamente partecipate.

Ciò premesso - pur non configurandosi al momento i presupposti per un'applicazione della normativa - il Gruppo si sta dotando progressivamente, in relazione alle successive operazioni di ristrutturazione societaria del Gruppo, degli strumenti operativi e procedurali per codificare i processi di redazione dei documenti contabili e di bilancio. A tal fine sono in corso di omogeneizzazione i sistemi gestionali contabili e le procedure organizzative in parallelo con il processo di razionalizzazione dell'assetto organizzativo del Gruppo.

Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 163/2006

Ai sensi del D. Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli appalti) – la società Equitalia SpA e le Società partecipate del Gruppo sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico" e in quanto tali ricomprese nel campo di applicazione soggettivo del menzionato codice.

Le Società del Gruppo, infatti, possiedono i requisiti previsti all'art. 3, c. 26, del predetto Codice per assumere tale qualificazione, in quanto:

- istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotate di personalità giuridica;
- svolgenti attività "finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico";
- società ricomprese nell'elenco ISTAT ai fini dell'inserimento nel conto consolidato nazionale ai fini del patto di stabilità europeo (ex art. 1, c. 5, della L. 311/04).

Pertanto, il Gruppo Equitalia espleta procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ed assolve agli ulteriori obblighi prescritti dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla fase esecutiva dei contratti.

Con riferimento alla normativa di settore, si segnala che la Commissione europea in data 30 novembre 2011 ha emanato il REGOLAMENTO (CE) N.1251/2011 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le c.d. "soglie comunitarie" per procedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari sono state modificate nei termini che seguono:

- LAVORI: da Euro 4.848.000,00 a Euro 5.000.000,00 al netto di IVA;
- FORNITURE : da Euro 193.000,00 a Euro 200.000,00 al netto di IVA;
- SERVIZI: da Euro 193.000,00 a Euro 200.000,00 al netto di IVA.

Le precedenti soglie, vigenti per tutto il 2011, erano state fissate dal REGOLAMENTO (CE) N.1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009.

Con D. Lgs. 53/10 (pubblicato sulla G.U. 12.4.2010 n. 84) è stata recepita in Italia la Direttiva 2007/66/CE in materia di "miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici". Tra le principali novità, si segnalano:

- introduzione di un termine dilatorio per la stipula del contratto (che potrà avvenire, di

norma, solamente dopo 35 giorni dall'aggiudicazione della gara);

- riduzione dei termini di impugnazione dell'aggiudicazione, fissati in 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 79 c. 2 del D. Lgs. 163/06;
- introduzione di norme razionalizzatrici dell'arbitrato.

Il D.P.R. 207/10, contenente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 163/06, accoglie la nuova disciplina esecutiva ed attuativa del codice dei contratti pubblici, comportando la definitiva abrogazione del D.P.R. 554/99.

Il Regolamento è entrato in vigore a far data dall'8 giugno 2011, pertanto tutte le stazioni appaltanti e gli operatori economici soggetti alla disciplina del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

Con L. 106/11 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 70/11 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) sono state apportate sostanziali modifiche al D.Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/10. Tra le principali novità, si segnalano:

- integrazioni all'art. 38 del D. Lgs. 163/06, in merito ai requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- introduzione del c. 1 bis dell'art. 46 del D. Lgs. 163/06, in merito alla tassatività della cause di esclusione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- modifica dell'art. 125, c. 11, D. Lgs. 163/06, in merito alla soglia di riferimento per l'affidamento diretto di servizi e forniture nell'ambito delle acquisizioni in economia (da Euro 20.000 ad Euro 40.000);
- modifica dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, in merito all'introduzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62 bis del codice dell'amministrazione digitale;
- introduzione del c. 4 bis dell'art. 64 del D. Lgs. 163/06, in merito all'adozione da parte delle stazioni appaltanti dei modelli di bando approvati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cd "bandi-tipo").

Da ultimo si rileva che nel corso dell'anno, l'azione normativa d'urgenza del Governo è intervenuta varie volte a modificare il Codice dei Contratti Pubblici. In particolare il D.L. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), il D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni), il D.L. 52/2012 (I Decreto Spending review), il D.L.83/2012 (Decreto Crescita) e il D.L. 95/2012 (II Decreto Spending review) ed infine il D.L. 179/2012 (DigitPA), come convertiti in legge, hanno introdotto innovazioni normative tutte nel senso di favorire la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa pubblica e il massimo accesso e concorrenzialità tra gli operatori economici.

Tra le novità di maggior rilievo:

- il divieto di porre condizioni e criteri di accesso alle procedure di gara connessi ai fatturati aziendali, se non congruamente motivati, o comunque limitativi nei confronti delle piccole e medie imprese;
- l'obbligo di apertura in seduta pubblica anche dei plichi contenenti le offerte tecniche, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la possibilità di partecipazione alle gare anche da parte di soggetti che sono ricorsi alle procedure concorsuali preventive ai sensi dell'art.186-bis della legge fallimentare.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto per le stazioni appaltanti dei nuovi obblighi in materia di trasparenza e pubblicità relativamente alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare, il Legislatore all'art. 1, comma 15 della legge in questione, oltre a ribadire che *"la trasparenza dell'attività amministrativa, ... costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*, ha stabilito che *"la trasparenza dell'attività amministrativa (...), è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi"* e tra questi è specificatamente ricompresa la *"scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163"*.

Nella seduta del 22 gennaio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, co. 35, L. 190/2012, recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nei termini di legge le società del Gruppo hanno provveduto alla pubblicazione nel sito web aziendale dei dati richiesti.

Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali - Decreto Legislativo n. 231/2002, modificato in recepimento della Direttiva 2011/7/UE

Il D. Lgs. 231/02, emanato su delega della L. 39/02 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito:

- la decorrenza (senza necessità di atto di messa in mora) degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale di pagamento;
- l'individuazione di tale termine in 30 giorni, decorrenti dagli eventi previsti al c. 2 dell'art. 4;
- la determinazione degli interessi moratori nella misura del tasso deliberato dalla BCE, maggiorato del 7%;
- la nullità di un eventuale accordo contrattuale che deroghi alla disciplina normativa sul termine di pagamento suddetto o sulle conseguenze del ritardato pagamento, ove tale accordo risulti "gravemente iniquo" per il creditore, senza essere giustificato da ragioni oggettive.

Il decreto in questione è applicabile a tutte le Società del Gruppo operanti come "stazioni appaltanti".

Al decreto sono seguiti ulteriori provvedimenti del legislatore nazionale - quali il D.L. 78/09, convertito nella L. 102/09 - finalizzati a rendere maggiormente efficienti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, si segnala che è stata approvato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE (c.d. Direttiva "Late payments II"), il cui testo ha modificato il D.Lgs. 231/02 prevedendo, tra l'altro, maggiori restrizioni alla possibilità di deroga del termine legale di pagamento di 30 giorni e la determinazione degli interessi moratori nella misura del tasso deliberato dalla BCE maggiorato dell'8%.

Misure di contenimento della spesa pubblica - Decreto Legge n. 78/2010 conv. Legge n. 122/2010

Con la L. 122/10 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010) di conversione del D.L. 78/10, sono state introdotte specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle amministrazioni e delle società ricomprese nell'elenco ISTAT, emanato ai sensi del c. 3 dell'art. 1 della L. 196/09 ai fini dell'inserimento nel Conto Economico consolidato dello Stato.

In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 40

del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte le misure di contenimento ivi previste.

Più recentemente con il D.L. 98/11, come convertito dalla L. 111/11 (pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011), sono state introdotte ulteriori disposizioni di limitazione della spesa pubblica. Anche queste misure di contenimento, ove applicabili, sono state disposte da parte delle Società del Gruppo.

Previsioni del D.L. 95/2012

La Capogruppo - in ottemperanza del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135) che disciplina, all'articolo 8, la "Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali" - ha effettuato il 27 settembre 2012 il versamento dovuto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di € 6.209.761.

Tale importo è stato determinato calcolando il 5% dei "consumi intermedi" risultanti dai dati di bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi, la Capogruppo ha esaminato il totale della voce consolidata "altre spese amministrative" ed ha provveduto ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di "consumi intermedi". L'analisi condotta dalla società è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare RGS 5/2009. Infine la Capogruppo non ha imputato alle società controllate l'onere derivante dalla normativa su richiamata sia in quanto risulta direttamente destinataria della norma - tenuto conto dell'impianto normativo del D.L. 203/2005 e dell'inclusione, come gruppo societario, fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex L. 196/09 - sia in quanto il risparmio, commisurato alle voci di costo dell'esercizio 2010, determinato come suindicato sulle risultanze del bilancio consolidato, non risulta imputabile a ciascuna delle attuali società partecipate in assenza di un perimetro societario invariato rispetto all'anno 2012, se non su base aggregata.

Risultati ed andamento della gestione

L'andamento della gestione operativa rileva un miglioramento del risultato economico rispetto all'esercizio precedente.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Valori in €/mgl	31/12/12	31/12/11	Variazione
1. COMMISSIONI ATTIVE	925.656	1.031.851	(106.195)
2. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	86.199	67.993	18.206
A. RICAVI TOTALI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	1.011.855	1.099.844	(87.989)
3. COMMISSIONI PASSIVE	(27.331)	(31.237)	3.906
4. COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALTRI ONERI DI GESTIONE	(410.822)	(456.288)	45.475
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	(438.154)	(487.535)	49.381
C. VALORE AGGIUNTO	573.701	612.309	(38.608)
5. COSTO DEL LAVORO	(506.635)	(549.833)	43.197
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	67.066	62.476	4.590
6. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMAT. E MATERIALI	(21.277)	(19.372)	(1.905)
7. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI E ONERI	(26.972)	(28.586)	1.614
E. RISULTATO OPERATIVO	18.816	14.518	4.298
8. PROVENTI FINANZIARI	3.843	19.543	(15.700)
9. ONERI FINANZIARI	(10.129)	(24.246)	14.117
F. SALDO GESTIONE FINANZIARIA	(6.286)	(4.703)	(1.582)
10. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	(1.680)	-	(1.680)
11. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANT. PER GARANZIE E IMPEGNI	(2.096)	(82.389)	80.293
G. RISULTATO OPERATIVO PRIMA DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE	8.755	(72.574)	81.328
12. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	34.054	3.867	30.187
H. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	42.809	(68.707)	111.516
13. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(24.522)	(4.451)	(20.071)
I. RISULTATO D'ESERCIZIO	18.286	(73.158)	91.444
14. UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI	-	356	(356)
L. RISULTATO DOPO LE IMPOSTE	18.286	(73.514)	91.800
15. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI FINANZ. GENERALI	(10.000)	-	(10.000)
M. UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO	8.286	(73.514)	81.800

Comunque il risultato, per quanto positivo rispetto al 2011, conferma la flessione dei volumi di riscossione e conseguentemente dei ricavi caratteristici, comunque accompagnata da una contrazione dei costi di riferimento.

Nelle apposite sezioni di conto economico della Nota Integrativa sono riportati i dettagli degli importi del Conto Economico riclassificato.

Gestione caratteristica

Le commissioni attive – composte da aggi, rimborsi spese e altri proventi di gestione - al netto delle commissioni passive e dei servizi amministrativi e del costo del lavoro, determinano un margine operativo lordo di 67,1 €/mgl, in miglioramento (+ 4,3 €/mgl) rispetto al 2011.

Le variabili più significative che hanno definito l'andamento della gestione caratteristica, rispetto al periodo precedente, sono le seguenti:

- i ricavi dell'attività caratteristica presentano un decremento di €/mgl 88,0. La variazione è ascrivibile principalmente:
 - all'andamento in flessione degli aggi, rispetto al periodo a raffronto, in relazione ai minori volumi di riscossione registrati nel periodo (-12,6%);
 - al decremento dei rimborsi spese per procedure coattive, legato alla flessione dell'attività cautelare ed esecutiva del periodo;
 - all'incremento del valore dei proventi per diritti di notifica a seguito dell'entrata in vigore

della L. 214/2011 che ha normalizzato i criteri di recupero di tali spese, determinando il rimborso dei relativi diritti di gestione per un importo fisso, pari attualmente a € 5,88, anche nel caso di recupero dall'ente (prima era previsto il recupero delle spese vive);

- al decremento delle commissioni a fronte dell'abolizione dell'ICI e all'introduzione dell'IMU riscossa direttamente tramite delega F24.

i costi dell'attività caratteristica presentano un decremento di €/mln 49,3. Di seguito le principali variazioni:

- i costi diretti - servizi esattoriali e spese per contenziosi esattoriali - presentano un decremento riferibile principalmente ai minori costi per postalizzazione esattoriale, notifiche e spese relative alle procedure esecutive per effetto della contrazione dell'attività cautelare ed esecutiva;
- i costi informatici, relativi principalmente alla gestione dei sistemi di riscossione, si decrementano rispetto all'esercizio precedente per effetto del completamento delle migrazioni avvenute principalmente nel 2011 per la transizione al Nuovo Sistema della Riscossione;
- il costo del lavoro - comprensivo degli oneri per collaboratori a progetto, personale distaccato e servizi al personale - si decrementa in particolare per effetto della diminuzione, rispetto al 2011, degli oneri per sistema incentivante nonché della non iscrivibilità dell'onere figurativo per ferie, riposi e permessi spettanti al personale - non ancora fruiti alla data di chiusura del periodo - in applicazione del divieto di erogazione del trattamento economico sostitutivo introdotto dal D.L. 95/2012 (cd spending review). Inoltre, nell'esercizio a raffronto, quale fenomeno non ricorrente, veniva rilevato l'effetto dell'accordo sindacale che ha definito le regole per l'incentivo all'esodo per il personale con particolari requisiti di anzianità;
- le imposte si decrementano per effetto della variazione del pro rata di indetraibilità IVA conseguente al nuovo regime di imponibilità degli aggi decorrente nell'ultimo trimestre 2012;
- la voce residuale delle altre spese amministrative, in linea con il periodo precedente, si riferisce, per la maggior parte, alle rettifiche agli aggi per provvedimenti di sgravio per indebitato che hanno comportato il riversamento dei compensi trattenuti. In tale voce è stato rilevato l'onere figurativo derivante dal versamento effettuato in ottemperanza dell'art. 8 del D.L. 95/12 pari ad €/mln 6,2;

nel 2012 sono state apportate rettifiche di valore su crediti per circa €/mln 2. Nel corso dell'esercizio 2011 le società Agenti della riscossione avevano rilevato rettifiche di valore prudenziali riferite a crediti iscritti per preavvisi di fermo per i quali alla data di chiusura del bilancio non risultava perfezionata la procedura di notifica e svalutazioni forfetariamente

determinate per fronteggiare i rischi su crediti per rimborsi spese procedure esecutive. Le analisi condotte nel 2012 hanno consentito di confermare la congruità dei fondi precedentemente stanziati;

- il Margine Operativo Lordo migliora di circa €/mln 4,3.

Gestione finanziaria

Il risultato della gestione finanziaria del periodo rileva una flessione rispetto all'esercizio a raffronto: l'incremento dell'esposizione bancaria media di periodo, alimentata in particolare dall'incremento dei crediti verso gli enti impositori in corso di liquidazione (rimborso spese procedure esecutive ex art. 17 D.Lgs 112/99 e recupero anticipazioni a contribuenti per cartelle oggetto di sgravio) ha determinato maggiori interessi passivi per 4,3 €/mln a fronte di minori interessi per la remunerazione degli strumenti partecipativi per 2,1 €/mln, grazie in particolare al beneficio derivante dalla riduzione del tasso di riferimento (euribor 12 mesi).

Gestione straordinaria

La variazione delle partite straordinarie è da imputare principalmente alla rilevazione dei proventi relativi al rimborso IRES spettante per gli anni 2007/2011 per il recupero della deducibilità Irap ex art. 2, c. 1 quater del D.L. 201/2011, le cui istanze sono in corso di presentazione nel primo trimestre 2013 da parte delle società del Gruppo.

Imposte sul risultato del Gruppo

Il carico tributario è in aumento rispetto al periodo precedente, quale effetto del risultato di periodo. In particolare il calcolo delle imposte recepisce le imposte differite attive e passive ed accoglie i benefici fiscali per l'apporto di perdite fiscali al Gruppo da parte della Holding in applicazione dell'istituto di consolidato fiscale.

Si segnala infine lo stanziamento a fondo rischi finanziari generali di €/mln 10 a fronte del rischio generale d'impresa.

Principali indicatori finanziari

Il D. Lgs. 32/07, in attuazione della Direttiva 51/2003/CE di "modernizzazione" delle Direttive Comunitarie in materia di bilanci, è intervenuto in tema di relazioni sulla gestione dei bilanci d'esercizio e consolidato, modificando l'art. 2428 del C.C. per le società commerciali, industriali e di servizi, nonché l'art. 3 del D. Lgs. 87/92, per le banche e gli altri soggetti finanziari.

Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.